

1. Effetti acuti letali.
1.1. Preparati non gassosi.

I limiti di concentrazione fissati nella tabella I, espressi in percentuale peso/peso determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R26, R27, R28	conc. $\geq 7\%$	$1\% \leq \text{conc.} < 7\%$	$0,1\% \leq \text{conc.} < 1\%$
T con R23, R24, R25		conc. $\geq 25\%$	$3\% \leq \text{conc.} < 25\%$
Xn con R20, R21, R22			conc. $\geq 25\%$

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

- 1.2. Preparati gassosi.

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella IA determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.

Tabella IA

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R26, R27, R28	conc. $\geq 1\%$	$0,2\% \leq \text{conc.} < 1\%$	$0,02\% \leq \text{conc.} < 0,2\%$
T con R23, R24, R25		conc. $\geq 5\%$	$0,5\% \leq \text{conc.} < 5\%$
Xn con R20, R21, R22			conc. $\geq 5\%$

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

l'etichettatura deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione.

- 2.1. Preparati non gassosi.

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione - R68/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II, espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

Tabella II

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T*	T	Xn
T* con R39/via di esposizione	conc. $\geq 10\%$ R39 (*) obbligatoria	$1\% \leq \text{conc.} < 10\%$ R39 (*) obbligatoria	$0,1\% \leq \text{conc.} < 1\%$ R68 (*) obbligatoria
T con R39/via di esposizione		conc. $\geq 10\%$ R39 (*) obbligatoria	$1\% \leq \text{conc.} < 10\%$ R68 (*) obbligatoria
Xn con R68/via di esposizione			conc. $\geq 10\%$ R68 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), si devono indicare le frasi R combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti).